



**REDDITO DI
SOLIDARIETÀ**



Direzione generale Cura della persona, salute e welfare



INFORMATIVA REDDITO DI SOLIDARIETÀ (RES)

Il **Reddito di solidarietà (RES)**, introdotto in Regione Emilia-Romagna con la **L.R. 24/2016**, è una misura di contrasto alla povertà relativa che prevede un sostegno economico erogato alle **persone residenti in Emilia-Romagna in condizione di grave povertà**.

Si tratta quindi di un sostegno economico, erogato nell'ambito di un **progetto di attivazione sociale e di inserimento lavorativo concordato**, finalizzato a superare le condizioni di difficoltà del richiedente e del relativo nucleo familiare, tramite il coinvolgimento di tutti i componenti del nucleo.

Il Reddito di solidarietà è concesso dai **servizi sociali dei Comuni**, o delle loro Unioni o da Enti da loro delegati alla gestione della misura. Il **progetto** viene predisposto dai servizi sociali del Comune, in rete con i servizi per l'impiego e gli altri servizi eventualmente coinvolti, di concerto con i soggetti del terzo settore e della comunità all'interno della quale è inserito il nucleo.

Il Reddito di Solidarietà, a partire dal 1° luglio 2018, con le modifiche introdotte dalla L.R. 7/2018, **consiste in una misura integrativa della misura nazionale REI** (disciplinato dal Decreto legislativo n. 147 del 15 settembre 2017 e successivi atti) incrementandone il beneficio con una quota fissa pro-capite calcolata con la scala di equivalenza.

Il beneficio è concesso per **18 mesi**, in sede di prima erogazione e, trascorsi almeno 6 mesi dall'ultimo beneficio percepito, può essere rinnovato per altri **12 mesi**.

Il richiedente deve essere **residente in Emilia-Romagna da almeno 24 mesi continuativi**.

Gli altri requisiti sono i medesimi della misura nazionale (rif Informativa REI) in quanto il RES è erogato ai nuclei familiari ammessi alla misura nazionale REI.

I requisiti di accesso sono verificati da INPS sulla base della **dichiarazione ai fini ISEE (DSU)** in corso di validità.

Il RES viene **erogato mensilmente** attraverso la medesima **carta di pagamento elettronica**, del REI. Tale carta consente di effettuare prelievi di contante fino ad un massimo di 240 euro mensili ed è utilizzabile per l'acquisto di beni di prima necessità.

Dall'ammontare del beneficio vengono **dedotte eventuali somme erogate ai titolari di altre misure di sostegno al reddito** (Carta acquisti ordinaria, incremento del Bonus bebé). Per le famiglie che soddisfano i requisiti per accedere all'Assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori, il beneficio è corrispondentemente ridotto a prescindere dall'effettiva richiesta dell'assegno.

I beneficiari del RES prima del 30 giugno 2018 per accedere alla nuova misura regionale dovranno presentare una nuova domanda REI-RES.

L.R. 24/2016 "Misure di contrasto alla povertà e di sostegno al reddito" e ss.mm.ii.

Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 D. Lgs. n. 196/2003)

La Regione Emilia-Romagna ed il Comune di residenza, in qualità di titolari del trattamento dei dati personali, informano che i dati conferiti, anche con autocertificazione, sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini dell'erogazione della Reddito di solidarietà (RES), che altrimenti non potrebbe essere attribuita. I dati verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo, con modalità anche informatizzate o telematiche a ciò strettamente funzionali, da parte, oltre che del titolare del trattamento, dell'INPS e del Gestore del servizio espressamente individuato, da altre Amministrazioni centrali, regionali o locali, designati responsabili del trattamento dei dati personali nonché degli incaricati del trattamento. I diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003 (accesso, aggiornamento, cancellazione, trasformazione, ecc.), potranno essere esercitati rivolgendosi all'URP della Regione Emilia-Romagna - Viale Aldo Moro 52.

INFORMATIVA REDDITO DI INCLUSIONE (REI)

Il Reddito di Inclusione (REI) è una misura nazionale di contrasto alla povertà. Il ReI si compone di due parti:

1. un beneficio economico, erogato mensilmente attraverso una Carta di pagamento elettronica (CARTA REI);
2. un **progetto personalizzato** di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa volto al superamento della condizione di povertà.

Il beneficio è concesso per un **periodo massimo di 18 mesi**, trascorsi i quali non può essere rinnovato se non sono trascorsi almeno 6 mesi. Si precisa che dalla predetta durata massima del ReI devono essere, comunque, sottratte le mensilità di Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA), eventualmente già erogate al nucleo familiare.

Il **progetto viene predisposto con la regia dei servizi sociali del Comune**, che operano in rete con gli altri servizi territoriali (es. centri per l'impiego, ASL, scuole, etc.), nonché con soggetti privati attivi nell'ambito degli interventi di contrasto alla povertà, con particolare riferimento agli enti no profit. **Il progetto coinvolge tutti i componenti del nucleo familiare** e prevede l'identificazione degli **obiettivi** che si intendono raggiungere, dei **sostegni** di cui il nucleo necessita, degli **impegni** da parte dei componenti il nucleo a svolgere specifiche attività (es. attivazione lavorativa, frequenza scolastica, tutela della salute, etc.). Il progetto è definito sulla base di una valutazione globale delle problematiche e dei bisogni da parte dei servizi, insieme al nucleo.

Le domande REI con data di presentazione pari o successiva al 1° giugno 2018 verranno conseguentemente istruite senza la verifica dei requisiti familiari, ma solo dei requisiti economici (modifiche apportate dalla legge di bilancio 2018 alla disciplina REI):

- **requisiti economici:** il nucleo familiare deve essere in possesso congiuntamente di:
 - un valore ISEE in corso di validità non superiore a **6 mila euro**
 - un valore ISRE ai fini ReI (l'indicatore reddituale dell'ISEE diviso la scala di equivalenza, al netto delle maggiorazioni) non superiore a **3 mila euro**
 - un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a **20 mila euro**
 - un valore del patrimonio mobiliare (depositi, conti correnti, etc.) non superiore a **10 mila euro** (ridotto a **8 mila euro** per due persone e a **6 mila euro** per la persona sola)

Per accedere al REI è, inoltre, necessario che ciascun componente il nucleo:

- non percepisca già prestazioni di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) o altri ammortizzatori sociali di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria
- non possieda autoveicoli e/o motoveicoli immatricolati per la prima volta nei 24 mesi antecedenti la richiesta (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità)
- non possieda imbarcazioni da diporto

Il soddisfacimento dei requisiti non dà necessariamente diritto al beneficio economico, la cui effettiva erogazione dipende anche dall'eventuale fruizione di altri trattamenti assistenziali (esclusi comunque quelli non sottoposti ad una valutazione della condizione economica, come ad esempio l'indennità di accompagnamento) e dalla condizione reddituale rappresentata dall'**indicatore della situazione reddituale (ISR)**, al netto dei trattamenti assistenziali in esso considerati. Si ricorda che, in via generale, l'indicatore della situazione reddituale (ISR) viene calcolato sottraendo ai redditi le spese per l'affitto (fino ad un massimo di 7 mila euro, incrementato di 500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo) e il 20% del reddito da lavoro dipendente (fino ad un massimo di 3 mila euro).

L'ammontare del beneficio economico viene, quindi, determinato integrando fino ad una data soglia **le risorse a disposizione delle famiglie**. Per determinarne l'ammontare, bisogna, pertanto, sottrarre dalla soglia i trattamenti che si percepiscono e l'ISR come sopra specificato. La soglia è pari a 3 mila euro, ma in sede di prima applicazione viene coperta solo al 75%. Pertanto, inizialmente, la soglia con cui confrontare le risorse economiche è pari per un singolo a 2.250 euro (il 75% di 3 mila euro) e cresce in ragione della numerosità familiare (viene infatti riparametrata per mezzo della scala di equivalenza dell'ISEE), come indicato nella tabella seguente (il massimo è fissato dall'ammontare annuo dell'assegno sociale mensilizzato incrementato del 10%).

Per una più dettagliata descrizione delle modalità di calcolo del beneficio spettante, si rimanda alla consultazione di: <http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/focus-on/Reddito-di-Inclusione-ReI/Documents/REI-CALCOLO-BENEFICIO.pdf> sul sito del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali.

Numero componenti	Soglia di riferimento in sede di prima applicazione	Beneficio massimo mensile
1	€ 2.250,00	€ 187,50
2	€ 3.532,50	€ 294,38
3	€ 4.590,00	€ 382,50
4	€ 5.535,00	€ 461,25
5	€ 6.412,50	€ 534,37
6 o più	€ 6.477,90	€ 539,82

Nota bene: Il beneficio viene riconosciuto nella misura massima ai soli nuclei familiari privi di trattamenti assistenziali e con ISR nullo, mentre per i restanti nuclei integra le risorse economiche del nucleo familiare fino alla soglia, come sopra specificato.

Si precisa che la valutazione delle condizioni economiche del nucleo familiare deve essere aggiornata se uno o più membri del nucleo familiare dovessero svolgere attività lavorativa non presente per l'intera annualità nella dichiarazione ISEE in corso di validità utilizzata per l'accesso al ReI (ad es. attività avviata l'anno precedente a quello in cui si fa richiesta del ReI). A tal fine, nella situazione sopra descritta dovrà essere compilata la sezione ReI - Com della presente domanda.

In caso di variazione della situazione lavorativa nel corso dell'erogazione del ReI, riguardante uno o più componenti del nucleo familiare, dovrà essere compilato il modello ReI - Com, entro 30 giorni dall'inizio dell'attività, pena decadenza dal beneficio.

Il modello ReI - Com deve essere compilato anche in caso di svolgimento di attività lavorativa dichiarata in sede di presentazione della domanda di ReI, che si protragga nel corso dell'anno solare successivo. In tale ipotesi, il modello va compilato entro il mese di gennaio.

Si ricorda che per fruire del beneficio economico del ReI occorre essere sempre in possesso di una attestazione ISEE in corso di validità. In caso di dichiarazione ISEE con omissioni o difformità, l'INPS si avvarrà della facoltà di richiedere i documenti giustificativi delle predette omissioni o difformità, da presentare entro 30 giorni dalla richiesta, pena ReIzione della domanda o decadenza dal beneficio. Coloro che sono percettori di SIA e non ne hanno goduto per l'intera durata (12 mesi) possono presentare domanda di ReI. Tale domanda vale come richiesta di trasformazione del SIA in ReI (è fatto salvo il beneficio economico maggiore).

Per approfondimenti: www.lavoro.gov.it www.inps.it

Decreto legislativo n. 147 del 15 Settembre 2017, *Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà*

Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 D. Lgs. n. 196/2003)

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ed il Comune di residenza, in qualità di titolari del trattamento dei dati personali, informano che i dati conferiti, anche con autocertificazione, sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini dell'erogazione del Reddito di Inclusione (ReI), che altrimenti non potrebbe essere attribuito. I dati verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo, con modalità anche informatizzate o telematiche a ciò strettamente funzionali, da parte, oltre che del titolare del trattamento, dell'INPS e del Gestore del servizio espressamente individuato, da altre Amministrazioni centrali, regionali o locali, designati responsabili del trattamento dei dati personali nonché degli incaricati del trattamento. I diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003 (accesso, aggiornamento, cancellazione, trasformazione, ecc.), potranno essere esercitati rivolgendosi all'INPS - Istituto Nazionale Previdenza Sociale, Via Ciri il Grande 21, Roma (numero telefonico gratuito 803.164 oppure il numero 06 164164 da telefono cellulare, con tariffazione stabilita dal proprio gestore).

DOMANDA RES / REI

REDDITO DI SOLIDARIETÀ (RES) – Regione Emilia Romagna L.R. 24/2016

REDDITO DI INSERIMENTO (REI) - Decreto legislativo n. 147 del 15 Settembre 2017

Modello di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (artt. 46 e 47, D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Io richiedente, consapevole che:

- i requisiti devono essere mantenuti per l'intera durata del beneficio (ove non diversamente specificato), pena la cessazione dello stesso;
- in caso di esito positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti, entro 25 giorni dalla richiesta, è programmata l'analisi preliminare del nucleo beneficiario, presso le strutture individuate dal Comune di residenza. Presso le stesse si svolgeranno uno o più colloqui per la valutazione dei bisogni, delle risorse e dei fattori di vulnerabilità, necessaria alla definizione del progetto personalizzato;
- il beneficio non verrà erogato ovvero potrà essere sospeso in assenza di sottoscrizione del progetto personalizzato;
- I componenti il nucleo familiare devono attenersi ai comportamenti previsti nel progetto pena la decurtazione del beneficio o la cessazione dello stesso.

DICHIARO QUANTO SEGUE

**QUADRO A
 DATI DEL
 RICHIEDENTE/TITOL
 A RE DELLA CARTA
 DI PAGAMENTO**

Cognome (per le donne indicare il cognome da nubile)

Nome

Codice Fiscale (*)

(*) Le domande prive del codice fiscale corretto del richiedente non saranno esaminate

Data di nascita Sesso (M o F) Stato di cittadinanza

Comune di nascita Provincia nascita Stato di nascita

Indirizzo residenza

Comune residenza Prov. CAP

Documento di riconoscimento:

Tipo Numero

Rilasciato da:

Ente Località Data

Indirizzo presso il quale si intende ricevere la corrispondenza
 (solo se diverso dall'indirizzo di residenza)

Indirizzo

Comune Provincia CAP

**ULTERIORI DATI
 PER LE
 COMUNICAZIONI AI
 CITTADINI
 (non obbligatori)**

Recapito telefonico (*) Indirizzo e-mail

(*) eventuali comunicazioni verranno inviate al numero indicato (nel caso in cui venga inserito un numero di cellulare verrà inviato un SMS ad ogni accredito bimestrale; il servizio è gratuito)

QUADRO B
REQUISITI DI
RESIDENZA E
CITTADINANZA

RESIDENZA

- Residente continuativamente in Italia da almeno 2 anni al momento di presentazione della domanda
(la residenza in Italia è inoltre richiesta per l'intera durata del beneficio)
- Residente in regione Emilia-Romagna da almeno 2 anni al momento di presentazione della domanda
(la residenza in regione è inoltre richiesta per l'intera durata del beneficio)

CITTADINANZA *(selezionare una delle voci sottoindicate)*

- Cittadino Italiano
- Cittadino comunitario
- Cittadino non comunitario
- Se cittadino non comunitario specificare se:*
- Titolare di protezione internazionale (asilo politico, protezione sussidiaria)
- Cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o apolide in possesso di analogo permesso

indicare gli estremi del documento:

Numero del permesso	Data rilascio	Eventuale data scadenza	Questura che ha rilasciato il permesso
---------------------	---------------	-------------------------	--

- Cittadino non comunitario titolare del diritto di soggiorno

indicare gli estremi del documento

Numero del permesso	Data rilascio	Eventuale data scadenza	Questura che ha rilasciato il permesso
---------------------	---------------	-------------------------	--

Motivo del Permesso:

Codice ricevuta di domanda di rinnovo:

- Familiare di cittadino italiano o comunitario, non avente la cittadinanza di uno Stato membro che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente

**QUADRO C
REQUISITI**

Dichiaro che all'atto della presente domanda il nucleo familiare non è variato rispetto alla attestazione ISEE in vigore

**QUADRO D
REQUISITI
ECONOMICI**

Il sottoscritto è consapevole che per accedere al Rel il proprio nucleo familiare deve essere in possesso di una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ai fini ISEE, in corso di validità, da cui risulti congiuntamente:

Ai fini REI:

- un valore ISEE di importo inferiore o uguale a 6.000 euro
- un valore dell'ISRE ai fini Rel, al netto delle maggiorazioni, di importo inferiore o uguale a 3.000 euro
- un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, di importo inferiore o uguale a 20.000 euro
- un valore del patrimonio mobiliare di importo inferiore o uguale a:
 - 6.000 euro per i nuclei composti da un solo componente
 - 8.000 euro per i nuclei composti da 2 componenti
 - 10.000 euro per i nuclei composti da tre o più componenti

Ai fini RES:

Si precisa che coloro che presentano la domanda di Rel/RES a far data dal 1° gennaio 2018 devono essere comunque in possesso, all'atto della presentazione della domanda, dell'attestazione ISEE 2018.

Nota bene:

- se nel nucleo è presente un componente di età inferiore ad anni 18, sarà considerato l'ISEE per prestazioni rivolte a minorenni o a famiglie con minorenni
 - in assenza di minorenni nel nucleo, sarà considerato l'ISEE ordinario
 - in presenza di ISEE corrente sarà, comunque, considerato quest'ultimo
- L'INPS non procederà alla valutazione della presente domanda in assenza di un'attestazione ISEE in corso di validità.

Il sottoscritto dichiara che nessun componente del nucleo familiare è beneficiario di NASpl o di altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria

(1) Si considerano in stato di disoccupazione anche i lavoratori il cui reddito da lavoratore dipendente o autonomo corrisponde ad una imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo Unico delle Imposte sui Redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

**(Segue
 QUADRO D)**

Il sottoscritto dichiara che:

- nessun componente del nucleo familiare svolge attività lavorativa
- le attività lavorative eventualmente svolte da uno o più componenti del nucleo familiare sono state avviate tutte prima del 1° gennaio dell'anno di riferimento dei redditi presenti in ISEE (ad esempio per l'ISEE 2017, l'anno di riferimento è il 2015; per l'ISEE 2018, l'anno di riferimento è il 2016)
- una o più componenti del nucleo familiare svolgono attività lavorativa, avviata successivamente al 1° gennaio dell'anno di riferimento dei redditi dichiarati in ISEE (ad esempio per l'ISEE 2018, l'attività deve essere iniziata dopo il 1° gennaio 2016): in tali situazioni per ciascun componente occorre compilare la sezione ReI - Com della presente domanda.

Il sottoscritto dichiara che:

- nessun componente è intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli, ovvero motoveicoli immatricolati per la prima volta nei ventiquattro mesi antecedenti la richiesta, fatti salvi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente
- nessun componente è intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171

**QUADRO E
 INFORMAZIONI
 AGGIUNTIVE PER
 L'ACCESSO AD
 ALTRE MISURE
 Eventuale
 condizione di nucleo
 familiare numeroso**

*REQUISITI AGGIUNTIVI PER L'ACCESSO ALL'ASSEGNO AL NUCLEO CON TRE O PIU' FIGLI MINORI DI 18 ANNI
 (barrare se si verifica la condizione)*

- nel nucleo familiare sono presenti tre o più figli, di uno stesso genitore, o del relativo coniuge/parte dell'unione civile o da essi ricevuti in affidamento preadottivo, di età inferiore a 18 anni
(condizione necessaria a verificare il diritto all'assegno nucleo con almeno tre figli minori)

IBAN sul quale si chiede l'accredito:

(composto da 27 caratteri)

Nota bene: la compilazione della presente sezione equivale alla presentazione della domanda al Comune. I nuclei familiari che risulteranno soddisfare i requisiti richiesti per l'accesso all'assegno al nucleo con tre o più figli minori accederanno direttamente alla misura.

INFORMATIVA QUADRO F

CONDIZIONI NECESSARIE PER GODERE DEL BENEFICIO

Io richiedente prendo atto che:

- in caso di variazione nella composizione del nucleo familiare, rispetto a quanto dichiarato a fini ISEE, fatta salva l'ipotesi di nascita o decesso di un componente del nucleo, i nuclei familiari sono tenuti a presentare entro due mesi dall'intervento una dichiarazione ISEE aggiornata. Tale domanda può essere presentata senza la necessità di un intervallo temporale minimo. In tale caso la durata residua del beneficio si applica al nucleo modificato ovvero a ciascun nucleo formatosi a seguito della variazione. In caso di decesso del titolare della domanda occorre che un componente del nucleo presenti nuova domanda.
- in corso di erogazione del beneficio i requisiti economici relativi alla soglia ISEE e ISRE ai fini ReI/RES saranno verificati sulla base dell'ISEE in corso di validità, aggiornato sulla base delle informazioni relative alle variazioni della situazione lavorativa
- tutti i componenti il nucleo familiare beneficiario del ReI/RES devono attenersi ai comportamenti previsti nel progetto personalizzato; sono previste sanzioni in caso di mancato rispetto degli obblighi previsti dal progetto, ivi compresi quelli relativi alla partecipazione alle iniziative di politiche attive del lavoro, anche da parte di un singolo componente il nucleo familiare. Tali sanzioni, a seconda della gravità della violazione, possono portare alla decurtazione, alla sospensione e alla decadenza del beneficio. In caso di decadenza, il ReI/RES potrà essere richiesto solo decorsi sei mesi dalla stessa
- l'adesione al **Progetto personalizzato di presa in carico predisposto dal Comune di residenza**, rappresenta una condizione necessaria al godimento del beneficio.

Il **Progetto** richiederà ai componenti il nucleo familiare l'impegno a svolgere attività, quali:

- incontri programmati con il Servizio sociale territoriale responsabile del progetto;
- frequenza scolastica e/o di percorsi di orientamento e formazione professionale;
- progetti di inclusione sociale ovvero di ricerca attiva del lavoro;
- disponibilità all'accettazione di offerte di lavoro;
- iniziative di prevenzione e cura volte alla tutela della salute;
- attività di mantenimento e cura dell'alloggio;
- percorsi a garanzia dell'educazione e di integrazione dei minori;
- in caso di Reiterati comportamenti inconciliabili con gli obiettivi del Progetto da parte dei componenti del nucleo familiare beneficiario e nei casi stabiliti con proprio provvedimento, i Comuni possono stabilire la revoca o l'esclusione del beneficio;
- nel caso in cui non siano mantenuti tutti i requisiti per tutta la durata dell'erogazione, si decade dal beneficio.
- in caso di variazione della situazione lavorativa i componenti del nucleo familiare per i quali la situazione è variata sono tenuti, a pena di decadenza del beneficio, a comunicare all'INPS attraverso il modello ReI-Com il reddito annuo previsto, entro trenta giorni dall'inizio dell'attività e comunque secondo le modalità di cui agli articoli 9, comma 2 e 10 comma 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22; le medesime comunicazioni sono necessarie all'atto della richiesta del beneficio in caso vi siano componenti del nucleo familiare in possesso di redditi da lavoro non rilevati nell'ISEE in corso di validità utilizzato per l'accesso al beneficio.

Inoltre, si precisa che:

- Non sono ammissibili più domande per il medesimo nucleo familiare. In caso di presentazione di più domande riferite al medesimo nucleo familiare è ammessa la prima domanda presentata in ordine cronologico.
- Il beneficio economico RES è concesso per un periodo massimo di 18 mesi. Il beneficio può essere concesso nuovamente per un periodo di ulteriori 12 mesi, previo un periodo di interruzione di 6 mesi e mediante presentazione di nuova domanda, a condizione che perdurino i requisiti di accesso e a seguito di rivalutazione ed eventuale ridefinizione del Progetto di attivazione sociale ed inserimento lavorativo, e comunque in presenza di risorse disponibili.
- Nei casi in cui il Comune di residenza non invii le informazioni relative ai progetti di presa in carico intrapresi, entro 45 giorni lavorativi dalla data di presentazione della domanda, l'INPS provvederà a sospendere i successivi accrediti per i soggetti interessati al progetto. Per il 2018 tale scadenza è prorogata di 6 mesi dal mese di prima erogazione del beneficio.

QUADRO G

Dichiaro di aver preso atto che in caso di fruizione di altri trattamenti assistenziali da parte di componenti il nucleo familiare, il valore mensile del ReI è ridotto del valore mensile dei medesimi trattamenti, esclusi quelli non sottoposti alla valutazione della condizione economica.

1. In sede di avvio del ReI, per l'anno 2018, il versamento del beneficio economico viene disposto anche in assenza della comunicazione dell'avvenuta sottoscrizione del progetto personalizzato. Nei casi in cui il Comune di residenza non invii la comunicazione dell'avvenuta sottoscrizione, decorsi sei mesi dal mese di prima erogazione del beneficio, l'INPS provvederà a sospendere i successivi accrediti per i soggetti interessati al progetto.

2. La comunicazione per il ritiro della Carta elettronica di pagamento "Carta REI" sarà inviata ai beneficiari da Poste Italiane a seguito della verifica dei requisiti e dopo che l'Ente attuatore avrà dato disposizioni di accredito. Con la Carta si possono effettuare acquisti in tutti i supermercati, negozi alimentari, farmacie e parafarmacie abilitati al circuito Mastercard. La Carta può anche essere utilizzata presso gli uffici postali per pagare le bollette elettriche e del gas e dà diritto a sconti nei negozi convenzionati. La carta può essere utilizzata per effettuare prelievi di contante entro un limite mensile pari a 240 euro, al costo del servizio. Completamente gratuita, funziona come una normale carta di pagamento elettronica con la differenza che le spese, anziché essere addebitate al titolare della Carta, sono saldate direttamente dall'Ente titolare.

**Informativa
QUADRO F
CONDIZIONI
NECESSARIE
PER GODERE
DEL BENEFICIO**

**Informativa
Trattamento dati
personali
(D.LGS 196/03)**

**Informativa
QUADRO G**

Dichiaro di aver preso atto di quanto riportato nelle seguenti informative:

Informativa Quadro F - CONDIZIONI NECESSARIE PER GODERE DEL BENEFICIO

Informativa Quadro G

Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 D. Lgs. n. 196/2003)

QUADRO H

**SOTTOSCRIZIONE
DICHIARAZIONE**

Io richiedente, consapevole delle responsabilità penali che mi assumo, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiaro che quanto espresso nel modulo è vero ed è accertabile ai sensi dell'articolo 43 del citato D.P.R., ovvero documentabile su richiesta delle amministrazioni competenti.

Dichiaro, altresì, di essere a conoscenza che:

- sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. n. 445 del 2000;
- la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni comporta la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti ai provvedimenti emanati sulla base delle dichiarazioni non veritiere;
- per il REI in caso di esaurimento delle risorse disponibili per l'anno di riferimento, verrà ristabilita, con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, la compatibilità finanziaria mediante rimodulazione dell'ammontare del beneficio.
- per il RES l'acquisizione delle domande e l'accesso ai benefici potranno essere sospesi in caso di esaurimento delle risorse disponibili;
- ove richiesto, dovrò compilare l'apposito questionario distribuito dal Comune di residenza all'avvio e al termine della sperimentazione, in riferimento al quale vi è l'obbligo di risposta ad eccezione delle domande riferite ai dati sensibili e giudiziari;
- nel caso in cui il nucleo abbia percepito il beneficio economico del ReI in misura maggiore rispetto a quanto gli sarebbe spettato, per effetto di dichiarazione mendace in sede di DSU, fermo restando il recupero di quanto versato in eccesso, si applicano - in relazione alla misura dell'incremento indebito - le sensazioni della decurtazione (per una o due mensilità) e della decadenza del beneficio; in caso di decadenza, il ReI potrà essere richiesto solo decorso sei mesi dalla stessa;
- nel caso in cui il beneficio del ReI sia stato fruito illegittimamente per effetto di dichiarazione mendace in sede di DSU, in assenza della quale il nucleo non sarebbe risultato beneficiario, ferma restando la restituzione dell'indebito e la decadenza dal beneficio, la sanzione di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 78 del 2010, si applica, in relazione alla misura dell'indebita percezione, in misura variabile fino a 3.000 euro; il ReI potrà essere nuovamente richiesto solo decorso un anno dalla decadenza;
- in caso di mancata comunicazione nei tempi previsti di eventuali variazioni nella composizione del nucleo familiare rispetto a quanto dichiarato ai fini ISEE, si applicano le sanzioni di cui ai punti precedenti;
- in caso di rinuncia al beneficio il titolare deve presentare apposita istanza presso il Comune dove è stata fatta la domanda; il Comune è tenuto ad accertare, nelle modalità ritenute più idonee, la volontà da parte di tutti i componenti maggiorenni del nucleo, di rinunciare al beneficio. In caso di esito positivo di tale verifica il Comune provvederà a darne comunicazione ad INPS.

Luogo _____ Data _____ Firma _____
(gg/mm/aaaa)